

ISTITUTO ITALIANO DI
STUDI GERMANICI

Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale

PROVVEDIMENTO N. 1/2011

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca;
vista la Delibera n. 64 del 15 dicembre 2010, del Consiglio Direttivo, integrato con gli Esperti di nomina ministeriale, di approvazione della proposta di Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici;

vista la nota a firma dell'on.le Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. 177 del 25 febbraio 2011 di approvazione dello Statuto ex art. 7 del citato D.lgs. 213/2009, corredata di una scheda di osservazioni;

recepite le indicazioni contenute nella suddetta scheda e formulata la stesura definitiva del testo statutario;


ritenuto di dover provvedere alla sua pubblicazione

DISPONE

1. L'emanazione dello Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici così come trasmesso con nota del 16 dicembre 2010 n. 38 e approvato dal Ministero vigilante, nella stesura che recepisce le indicazioni suggerite dal predetto Ministero in sede di approvazione, e allegato al presente Provvedimento.
2. La pubblicazione del suddetto Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.

Roma, 15 marzo 2011

Il Presidente
prof. Vincenzo Cappelletti



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale

STATUTO

ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

STATUTO

*ai sensi Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213
approvato in data 25 febbraio 2011*

SOMMARIO

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Denominazione, natura giuridica, finalità | Pag. 2 |
| Art. 2 - Missione e obiettivi di ricerca | » 2 |
| Art. 3 - Organi | » 3 |
| Art. 4 - Presidente | » 4 |
| Art. 5 - Consiglio di amministrazione | » 4 |
| Art. 6 - Consiglio scientifico | » 7 |
| Art. 7 - Collegio dei Revisori dei conti | » 9 |
| Art. 8 - Struttura organizzativa | » 9 |
| Art. 9 - Direttore amministrativo | » 10 |
| Art. 10 - Incompatibilità | » 11 |
| Art. 11 - Indennità e compensi degli Organi | » 12 |
| Art. 12 - Infrastruttura di ricerca | » 13 |
| Art. 13 - Funzioni valutative e di controllo | » 13 |
| Art. 14 - Regolamenti | » 14 |
| Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali | » 15 |
| Art. 16 - Entrata in vigore dello Statuto | » 16 |

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Art. 1

DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, FINALITÀ

1. L'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (di seguito IISG), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006 n. 27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005 n. 250, opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito "Ministero") nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 n. 251/CE.
2. L'IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 (di seguito D.Lgs. 213/2009), in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007 n. 165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero.
3. L'IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell'immobile denominato "Villa Sciarra-Wurts", del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva.
4. La sua organizzazione è disciplinata da Regolamenti ispirati ai principi dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.

Art. 2

MISSIONE E OBIETTIVI DI RICERCA

1. L' IISG in coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione Europea, nonché con i fabbisogni e con il modello strutturale di funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività:
 - a) ha la missione di ampliare, documentare e approfondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche evolutive e nei vicendevoli apporti al progressivo costituirsi dell'organismo culturale ed istituzionale

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

dell'Europa, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere;

b) promuove, realizza, coordina e concorre ad iniziative e attività di studio sulla vita spirituale, artistica, scientifica e sociopolitica dei popoli germanici, e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea, concordate anche con altre istituzioni;

c) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti;

d) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nel settore di competenza dell'ente anche con il coinvolgimento di ambienti sociali, economici, pubblici;

e) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;

f) cura e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla biblioteca storica, assicurandone l'accessibilità e consultazione a livello internazionale attraverso il completamento dell'attività di informatizzazione e messa in rete.

2. L'Istituto per la realizzazione dei suoi compiti attua un sistematico scambio di rapporti con istituzioni culturali, scientifiche ed economiche italiane, comunitarie ed internazionali stipulando con le stesse accordi e convenzioni.

Art. 3

ORGANI

1. Sono Organi dell'Istituto Italiano di Studi Germanici:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'ISG osserva le norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli Organi anzidetti, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 213/2009.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Art. 4

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, con facoltà di conferire deleghe e procure.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) cura l'attuazione delle linee guida per lo sviluppo dell'ente adottate dal CdA e formula, sentito il Consiglio scientifico, la proposta del Piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al CdA;
- c) assicura la coerenza delle attività dell'IISG;
- d) consulta il Consiglio scientifico nei casi d'urgenza;
- e) adotta provvedimenti d'urgenza, di competenza del CdA, in casi di necessità comprovata, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile, da convocare entro sessanta giorni dalla data nella quale essi sono stati assunti;
- f) affida l'incarico di Direttore amministrativo su conforme parere del CdA;
- g) esercita ogni altro potere non espressamente riservato dalla legge o dallo statuto ad altri Organi.

3. Il Presidente è individuato tra persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza ai vertici di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca. E' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo le procedure di selezione e presentazione delle candidature di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 213/2009; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni il Consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione dell'IISG - in conformità dell'art. 8, comma 1 b), del D.Lgs. n. 213/2009 - è composto di tre membri, compreso il Presidente.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro nomina il Presidente e un altro componente. Il terzo è designato dal Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, previa consultazione della comunità scientifica ed è scelto tra personalità di alto rilievo scientifico o filosofico.

3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, adotta le seguenti deliberazioni, non immediatamente esecutive, da sottoporre a valutazione e approvazione ministeriale:

a) previo parere del Consiglio scientifico

- il piano triennale di attività (PTA) e i relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo strategico e in conformità agli obiettivi enunciati nel PNR;

- un documento di visione strategica decennale (DVS) in conformità alle finalità statutarie e alle disposizioni dei Regolamenti. Le delibere di approvazione della visione strategica decennale e del PTA, che include il piano di fabbisogno del personale, sono adottate ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.213/2009;

- eventuali modifiche o integrazioni statutarie;

b) delibera l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni;

c) approva i Regolamenti interni;

d) approva la dotazione organica e le relative variazioni, sentite le organizzazioni sindacali, secondo le procedure previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 213/2009;

e) delibera in merito all'assunzione di personale nel rispetto delle norme vigenti;

f) delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 213/2009;

g) approva convenzioni e accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;

h) delibera in merito a: stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione di rilevante interesse; partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni, società e centri di ricerca nazionali e internazionali. La costituzione o partecipazione in società deve essere autorizzata dal Ministro, indipendentemente dall'entità dell'apporto di capitale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione s'intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500mila

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

euro o con quota pari al 50% del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

i) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le eventuali variazioni, il rendiconto generale e la relazione sull'attività svolta dall'ente.

4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, adotta le seguenti deliberazioni immediatamente esecutive:

a) nomina tre esperti che costituiscono il comitato di selezione per l'individuazione di dieci candidature al Consiglio scientifico;

b) nomina i cinque componenti il Consiglio scientifico;

c) esprime parere vincolante sulla validità curriculare delle proposte per l'affidamento di incarichi dirigenziali, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 213/2009;

d) approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;

e) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza lavoro;

f) delibera su ogni altro caso e materia non vincolati a normative di legge.

5. Il CdA si riunisce almeno tre volte l'anno per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. La convocazione, che contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati gli atti relativi, è effettuata dal Presidente ed è inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno sette giorni prima. Il CdA è, inoltre, convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di Consiglieri.

6. Le riunioni del CdA sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Nei casi di modifiche di Statuto e dei Regolamenti, riordino e istituzione di strutture, investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, è richiesta la presenza di tutti i componenti del CdA.

8. Alle riunioni del CdA partecipa, senza diritto di voto, con facoltà di proposte, il Direttore amministrativo che funge da Segretario.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

9. I verbali delle riunioni del CdA sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Essi sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

10. I componenti del CdA cessano dalla carica alla scadenza del mandato, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a più di tre sedute consecutive, sono sostituiti. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio hanno validità fino alla scadenza del CdA.

Art. 6

CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio scientifico dell'ISG, nominato dal Consiglio di amministrazione, è formato da cinque componenti di alta qualificazione scientifica e culturale, appartenenti ad aree disciplinari nell'ambito della germanistica-linguistica, delle scienze umane, delle scienze applicate, delle scienze storico-economiche e giuridiche, e degli studi storico-politici europei ed internazionali. L'individuazione dei componenti è effettuata, previa consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 213/2009, della comunità scientifica del CNR, dei Dipartimenti universitari e della comunità scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale, attraverso una rosa di candidati non inferiore a dieci, espressi da un comitato di selezione composto da tre esperti nominati dal Consiglio di amministrazione, su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale e di primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico.

2. Il Consiglio scientifico svolge funzioni propositive di visione strategica nonché funzioni consultive in materia di programmazione relativamente all'attività scientifica e tecnica dell'ISG:

- a) esprime parere al CdA sui documenti di pianificazione, piano triennale e relativi aggiornamenti annuali, e di visione strategica, formulando proposte integrative o modifiche;
- b) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all'attività dell'Ente sottopostigli dal CdA e dal Presidente;
- c) formula proposte ed esprime pareri al CdA sugli schemi dei Regolamenti e su eventuali modifiche o integrazioni, nonché sull'istituzione e sul riordino delle strutture;
- d) esprime al CdA parere sulla nomina di responsabili delle unità organizzative interne;

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

e) formula, su richiesta del CdA, proposte e pareri su accordi di collaborazione e contratti di ricerca in via di definizione, nonché su progetti e programmi di attività relativamente alla loro fattibilità, trasferibilità dei risultati e impatto economico-sociale;

f) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale e internazionale;

g) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza, formulando proposte d'indirizzo, anche per il lungo periodo, delle attività scientifiche e tecniche e di partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali.

3. I pareri di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.

4. Il Consiglio scientifico nomina al suo interno un Coordinatore, ed è convocato tutte le volte che il Coordinatore o il Presidente dell'Istituto ne ravvisino la necessità, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno. La convocazione, inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno, al quale sono allegati gli atti relativi.

5. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Coordinatore. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, e per quanto di competenza il Direttore amministrativo. In relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati esperti interni ed esterni all'IISG.

6. Il Consiglio scientifico nomina, al suo interno, un Segretario, con il compito di redigere il verbale di seduta, che sottoscrive con il Coordinatore.

7. I verbali delle riunioni sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

8. Il Consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale dell'IISG.

9. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato collegialmente o singolarmente.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, sono sostituiti previo esperimento di nuova consultazione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza prevista del Consiglio scientifico.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Art. 7

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile per quanto applicabile.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto. Uno, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, assume le funzioni di Presidente del Collegio. I due altri, del pari effettivi, sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: almeno uno è scelto tra pubblici dipendenti con attestato di iscrizione nel Registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Collegio dei Revisori stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.

4. I componenti del Collegio possono procedere a controlli anche individualmente nel rispetto delle regole di funzionamento.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle sedute del CdA nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio.

6. I documenti relativi agli atti deliberativi su cui il Collegio debba esprimere il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio.

7. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio.

Art. 8

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa dell'IISG è basata sulla distinzione tra compiti e responsabilità di programmazione e indirizzo strategico, compiti e responsabilità di gestione, compiti e responsabilità di valutazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 213/2009.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

2. La predetta struttura si articola in:

a) Struttura di ricerca, coordinata da un Responsabile, con il compito di concorrere alla elaborazione e realizzazione dei programmi e attività scientifiche. In particolare la Struttura cura e provvede:

- allo svolgimento dei Programmi di ricerca inclusi nel piano triennale delle attività e al raccordo con Studiosi e Ricercatori interni ed esterni;
- alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e culturale dell'ente;
- alla elaborazione e diffusione delle attività di ricerca per quanto riguarda le loro risultanze;
- alla promozione di attività di alta formazione nonché diffusione delle conoscenze ai fini educativi.
- L'ISG per il supporto delle attività della Struttura di ricerca può avvalersi, con l'attivazione di convenzioni, comandi e distacchi, di personale di altri Enti di ricerca.

b) Struttura amministrativa, coordinata dal Direttore amministrativo, con il compito di svolgere attività amministrative, contabili e tecniche occorrenti per l'espletamento delle attività dell'ente. In particolare la struttura cura e provvede a:

- affari generali, legali e contratti;
- gestione del personale;
- bilanci, contabilità generale, adempimenti fiscali.

Art. 9

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione dell'ISG e adotta, nei limiti delle proprie competenze, tutti gli atti necessari per la gestione medesima. Cura l'attuazione delle delibere del CdA e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa.

Il Direttore:

- a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'ente;
- b) elabora, sulla base delle indicazioni della struttura di ricerca, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente;
- c) predisporre gli schemi e le modifiche dei Regolamenti;

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

- d) stipula, in attuazione delle delibere del CdA, i contratti di assunzione del personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- e) elabora il piano del fabbisogno del personale in coerenza con il piano triennale di attività e il budget annuale, e propone il riparto delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento e allo svolgimento dei progetti di ricerca,
- f) esercita, nei limiti delle deleghe conferite, autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo;
- g) adotta i provvedimenti inerenti alla gestione del personale in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del CCNL di comparto;
- h) al Direttore amministrativo fanno capo le attività di controllo di gestione;
- i) partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà di proposta, alle sedute del CdA, di cui assume la funzione di Segretario, e a quelle del Consiglio scientifico.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo è regolato con contratto di diritto privato con cui è definito anche il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi definiti dagli artt. 24 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. L'incarico ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. E' scelto tra persone di consolidata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. L'incarico è attribuito dal Presidente, su parere conforme del CdA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f). Le funzioni di Direttore sono incompatibili con qualsiasi altra funzione svolta presso enti pubblici o privati, fatti salvi particolari incarichi che devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa ovvero fuori ruolo o comando ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il Direttore amministrativo, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. Le cariche di Presidente e di componente del CdA sono incompatibili con la carica di Revisore dei conti. Le cariche di Presidente, di componente del CdA, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili con:

a) la nomina a Direttore amministrativo;

b) la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale dell' IISG.

3. Il Presidente, i componenti del CdA, del Consiglio scientifico, e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere amministratori e dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'IISG.

4. Il Presidente e i componenti del CdA per la durata del loro mandato non possono ricoprire incarichi politici elettivi.

5. Entro trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi. Ove sussista tale situazione il Presidente o chi ne fa le veci invita gli interessati ad esercitare l'opzione nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, ove perduri la causa di incompatibilità il Presidente o chi ne fa le veci comunica tale circostanza al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i provvedimenti di competenza, ovvero revoca l'incarico del Direttore amministrativo se la situazione di incompatibilità riguarda tale soggetto.

Art. 11

INDENNITÀ E COMPENSI DEGLI ORGANI

1. Le indennità di carica e compensi del Presidente e dei componenti degli Organi dell'IISG sono determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Art. 12

INFRASTRUTTURA DI RICERCA

1. L'IISG è dotato di un'infrastruttura di ricerca costituita da una Biblioteca di ottantamila volumi, in periodico aggiornamento e accrescimento, utilizzata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale per indagini, studi e ricerche di primario interesse scientifico. La Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale ed è utilizzata anche per favorire attività aggreganti tra tutti gli attori del sistema della ricerca, in conformità all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 213/2009.

Art. 13

FUNZIONI VALUTATIVE E DI CONTROLLO

1. L'IISG sviluppa processi di valutazione dei risultati e prodotti delle proprie attività di gestione e di ricerca.
2. A tal fine, in applicazione degli artt. 5 e 9 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 150/2009, l'IISG si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance. L'Organismo dura in carica tre anni e l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009:
 - l'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui al quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 nonché le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, primo comma, del D.Lgs. n. 286/1999, e riferisce in proposito direttamente al CdA.
 - l'OIV sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione del D.Lgs. n. 150/2009 cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce alla predetta Commissione. La validazione della relazione sulla performance di cui all'art.14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso D.Lgs.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

3. Presso il predetto Organismo è costituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
4. L'OIV svolge le funzioni di valutazione interna previste dal regolamento dell'ANVUR di cui all'art. 3 comma 1, lettera c, del DPR 76/2010, avvalendosi delle competenze specifiche interne all'ente ed eventualmente di esperti esterni che operano a titolo gratuito.

Art. 14

REGOLAMENTI

1. L'ISG si dota del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, del Regolamento sul personale, nonché di altri regolamenti interni su specifiche materie e principi di funzionamento concernenti:

- a) la struttura, i settori e le aree previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;
- b) le procedure di selezione per nomina dei responsabili dei settori tecnici;
- c) le regole per la partecipazione dell'Istituto in altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

- a) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca e di gestione;
- b) definisce le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- c) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'Ente;
- d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- e) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

3. Il Regolamento sul personale:

- a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale in conformità alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione;

b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'IISG è soggetto al controllo previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, da parte della Corte dei Conti. Si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

2. Il Presidente e il Consiglio direttivo dell'Istituto Italiano di Studi Germanici sono prorogati fino alla entrata in vigore del nuovo Statuto e da quel momento fino a un massimo di mesi due per il completamento delle procedure di nomina, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n.213/2009.

3. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino all'approvazione dei Regolamenti in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, in quanto non abrogati e compatibili con la legge n. 165/2007, il D.Lgs. n. 213/2009 e lo Statuto.

4. L'IISG, sempre in sede di prima attuazione, s'impegna a dare effettiva e rapida operatività e completezza degli Organi, concludendo entro quarantacinque giorni dall'insediamento del CdA le procedure per la nomina del Direttore amministrativo e del Responsabile della Struttura di ricerca, di cui agli artt. 4 e 8 del presente Statuto; avviando la consultazione per l'individuazione dei componenti del Consiglio scientifico, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto; emanando i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto stesso e per la disciplina di specifiche materie.

5. Il presente Statuto non contiene disposizioni che producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'IISG provvede o si impegna ad assicurare la piena conformità, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazione ad effettuare concorsi ed assunzioni di personale, nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

16